



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 57 del 11-07-2016

<i>Oggetto:</i>	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO
-----------------	---

L'anno **duemilasedici**, il giorno **undici**, alle ore **19:00** del mese di **luglio** nel Comune di Melilli nella solita sala delle adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** di **Prima** convocazione in seduta **Pubblica** nelle persone dei signori:

SBONA SALVATORE	P	RIBERA SEBASTIANO	P
MARCHESE GIUSEPPE	P	CANNELLA TOMMASO	P
SORBELLO GIUSEPPE	P	SCOLLO PIETRO	P
CARTA GIUSEPPE	P	GIAMPAPA GIUSEPPE	P
CARUSO MIRKO	P	Scibilia Santo	P
RUSSO ALFREDO	A	ANNINO ANTONIO	P
LA ROSA SALVATORE	P	GALLO ERCOLE SALVATORE	P
MIDOLO SALVATORE	P	CASTRO GIUSEPPE	P
MAGNANO MASSIMO	P	DI DATO PAOLO	P
GIGLIUTO SEBASTIANO	P	SCOLLO ANTONINO	P

PRESENTI N. 19 - ASSENTI N. 1

Assume la presidenza il **Dott. SBONA SALVATORE**, partecipa il SEGRETARIO GENERALE **Dott. CUNSOLO CARMELO**, dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

La Dott.ssa Enza Marchica, Responsabile del IV Settore di questo Ente, con la presente sottopone all'approvazione dell'On.le Consiglio Comunale la seguente proposta avente per oggetto:

“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO”

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che riconosce potestà regolamentare all'ente locale disponendo al comma 1: “... *i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;

Preso atto che la norma suddetta assicura al Comune potestà impositiva confermata dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. n. 147/2013;;

Visto l'art. 149, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina i principi generali in materia di finanza propria e derivata per gli Enti Locali, con particolare riferimento al comma 2;

Atteso che la Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del Contribuente), reca le disposizioni che devono regolare i rapporti tra ente impositore e contribuente;

Preso atto che nella gestione delle entrate relative ai tributi locali occorre assumere un approccio di collaborazione con il contribuente, nell'ottica della compliance fra ente impositore e cittadini;

Ritenuto opportuno adottare tutti gli strumenti che consentono all'amministrazione locale di seguire l'orientamento sopra auspicato;

Verificato che gli istituti deflativi del contenzioso consentono agli uffici fiscali locali di raggiungere accordi con i contribuenti senza peraltro dover ricorrere alla giustizia tributaria;

Evidenziato che l'istituto del ravvedimento operoso rappresenta, fra i diversi istituti deflativi previsti dalla normativa vigente quello di più facile e semplice applicazione;

Atteso che il richiamato istituto deflativo consente di ridurre il contenzioso e di velocizzare la fase della riscossione, in ragione della possibilità concessa al contribuente di regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando in misura considerevole della riduzione delle sanzioni;

Visto l'articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che disciplina, appunto, il ravvedimento operoso da parte del contribuente;

Visto il comma 700 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 “Resta ferma la facoltà del Comune di deliberare con il Regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale”;

Visto l'articolo 1, comma 637, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per l'anno 2015), che ha apportato rilevanti modifiche all'istituto in esame;

Verificate le nuove modifiche apportate dal D. Lgs. n. 158/2015 che ha riformato le misure delle sanzioni del ravvedimento operoso;

Considerato che le rilevante modifiche sopra ricordate, consentono di ampliare le fattispecie a cui applicare il ravvedimento operoso;

Vista la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 23/E del 09/06/2015;

Visti i pareri espressi dall'ANUTEL (Associazione Nazionale Degli Uffici Tributarie Enti Locali);

Rilevato che la nuova fattispecie concerne il cosiddetto “ravvedimento intermedio” (o medio), per le regolarizzazioni che intervengono entro 90 giorni dalla violazione, a cui è applicata una sanzione nella misura dell'1,67%;

Verificato che le ulteriori casistiche introdotte, previste alle lettere b-bis) e b-ter), possono essere applicate in virtù della richiamata potestà regolamentare, sancita dall'articolo 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e delle disposizioni contenute nel comma 700, art. 1 della Legge n. 147/2013;

Ritenuto pertanto prevedere, nel nuovo regolamento che si intende approvare, per la disciplina del ravvedimento operoso, anche le fattispecie indicate alle predette lettere b- bis) e b-ter), che dispongono:

1. ravvedimento entro i due anni o entro la seconda dichiarazione successiva alla data in cui si è commesso l'errore, che prevede una sanzione del 4,28%;
2. ravvedimento oltre i due anni, che prevede una sanzione pari al 5%,;

Evidenziato altresì che l'applicazione del ravvedimento è consentito a tutti i contribuenti, anche quando la violazione è già stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche;

Verificato che l'adozione del ravvedimento operoso è precluso solamente quando siano stati notificati atti di accertamento;

Preso atto che le violazioni che è possibile regolarizzare, anche se non disciplinate, sono le seguenti:

1. Ravvedimento sprint, per le violazioni sanate entro i 14 giorni dal termine di scadenza dell'adempimento, a cui si applica una sanzione pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo;
2. Ravvedimento breve, entro 30 giorni dalla violazione per il quale la sanzione è applicata nella misura dell'1,5%, per i giorni successivi al quattordicesimo, fino al trentesimo dalla violazione;
3. Ravvedimento intermedio, successivamente al trentesimo giorno dall'adempimento, entro il novantesimo giorno, comporta l'applicazione di una sanzione pari all'1,67%, da adottare per regolarizzare anche gli eventuali errori commessi in relazione alla dichiarazione del tributo, oltre alla sanatoria per gli omessi/tardivi versamenti;
4. Ravvedimento lungo, quando il contribuente intende sanare la propria posizione dopo i 90 giorni, ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione; se questa non deve essere presentata, il termine è di un anno dalla violazione;

Rilevato che le casistiche che si intende includere, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta al Comune, sono quelle di seguito riportate:

- Ravvedimento operoso entro i due anni o entro la seconda dichiarazione successiva, alla data in cui si è commesso l'errore, che prevede una sanzione del 4,28%;
- Ravvedimento operoso oltre i due anni, che prevede una sanzione pari al 5%,;

Rilevata l'opportunità di approvare un regolamento che disciplini compiutamente l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso;

Preso atto che, in conformità al principio del favor rei, il beneficio della sanzione ridotta verrà applicata a tutte le violazioni commesse anche in epoca anteriore al 1° gennaio 2016;

Vista la relazione del responsabile del servizio;

Vista l'allegata bozza che propone il regolamento per l'applicazione del ravvedimento operoso che si intende sottoporre ad approvazione;

Verificato che il comma 2 del citato articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, sancisce che i regolamenti comunali vanno approvati con deliberazione non oltre il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione;

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 , “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

PROPONE

All'On.le Consiglio Comunale

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione del ravvedimento operoso, come riportato nella bozza allegata al presente atto;
- di prendere atto che il predetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2016;
- di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.44/91, stante l'urgenza insita nel presente atto.

Si passa a trattare l'argomento posto al punto 3 dell'O.d.g. prot. n. 13899 del 30/06/2016 avente oggetto: **“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO”**

Il Presidente Sbona introduce l'argomento asserendo che la proposta contiene il parere favorevole del Revisore Unico e della Commissione competente, nonché il parere della Responsabile dei Servizi Finanziari.

In mancanza di interventi, il Presidente pone a votazione la proposta di delibera che dà il seguente risultato, accertato dagli scrutatori e proclamato dallo stesso:

- presenti n. 20 (è entrato in precedenza il Cons. Russo)
- votanti n. 20
- voti favorevoli n. 20

CON VOTI unanimi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che riconosce potestà regolamentare all'ente locale disponendo al comma 1: *“... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

Preso atto che la norma suddetta assicura al Comune potestà impositiva confermata dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. n. 147/2013;;

Visto l'art. 149, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina i principi generali in materia di finanza propria e derivata per gli Enti Locali, con particolare riferimento al comma 2;

Atteso che la Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del Contribuente), reca le disposizioni che devono regolare i rapporti tra ente impositore e contribuente;

Preso atto che nella gestione delle entrate relative ai tributi locali occorre assumere un approccio di collaborazione con il contribuente, nell'ottica della compliance fra ente impositore e cittadini;

Ritenuto opportuno adottare tutti gli strumenti che consentono all'amministrazione locale di seguire l'orientamento sopra auspicato;

Verificato che gli istituti deflativi del contenzioso consentono agli uffici fiscali locali di raggiungere accordi con i contribuenti senza peraltro dover ricorrere alla giustizia tributaria;

Evidenziato che l'istituto del ravvedimento operoso rappresenta, fra i diversi istituti deflativi previsti dalla normativa vigente quello di più facile e semplice applicazione;

Atteso che il richiamato istituto deflativo consente di ridurre il contenzioso e di velocizzare la fase della riscossione, in ragione della possibilità concessa al contribuente di regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando in misura considerevole della riduzione delle sanzioni;

Visto l'articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che disciplina, appunto, il ravvedimento operoso da parte del contribuente;

Visto il comma 700 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 “Resta ferma la facoltà del Comune di deliberare con il Regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale”;

Visto l'articolo 1, comma 637, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per l'anno 2015), che ha apportato rilevanti modifiche all'istituto in esame;

Verificate le nuove modifiche apportate dal D. Lgs. n. 158/2015 che ha riformato le misure delle sanzioni del ravvedimento operoso;

Considerato che le rilevante modifiche sopra ricordate, consentono di ampliare le fattispecie a cui applicare il ravvedimento operoso;

Vista la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 23/E del 09/06/2015;

Visti i pareri espressi dall'ANUTEL (Associazione Nazionale Degli Uffici Tributarie Enti Locali);

Rilevato che la nuova fattispecie concerne il cosiddetto “ravvedimento intermedio” (o medio), per le regolarizzazioni che intervengono entro 90 giorni dalla violazione, a cui è applicata una sanzione nella misura dell'1,67%;

Verificato che le ulteriori casistiche introdotte, previste alle lettere b-bis) e b-ter), possono essere applicate in virtù della richiamata potestà regolamentare, sancita dall'articolo 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e delle disposizioni contenute nel comma 700, art. 1 della Legge n. 147/2013;

Ritenuto pertanto prevedere, nel nuovo regolamento che si intende approvare, per la disciplina del ravvedimento operoso, anche le fattispecie indicate alle predette lettere b- bis) e b- ter), che dispongono:

3. ravvedimento entro i due anni o entro la seconda dichiarazione successiva alla data in cui si è commesso l'errore, che prevede una sanzione del 4,28%;
4. ravvedimento oltre i due anni, che prevede una sanzione pari al 5%;

Evidenziato altresì che l'applicazione del ravvedimento è consentito a tutti i contribuenti, anche quando la violazione è già stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche;

Verificato che l'adozione del ravvedimento operoso è precluso solamente quando siano stati notificati atti di accertamento;

Preso atto che le violazioni che è possibile regolarizzare, anche se non disciplinate, sono le seguenti:

5. Ravvedimento sprint, per le violazioni sanate entro i 14 giorni dal termine di scadenza dell'adempimento, a cui si applica una sanzione pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo;
6. Ravvedimento breve, entro 30 giorni dalla violazione per il quale la sanzione è applicata nella misura dell'1,5%, per i giorni successivi al quattordicesimo, fino al trentesimo dalla violazione;
7. Ravvedimento intermedio, successivamente al trentesimo giorno dall'adempimento, entro il novantesimo giorno, comporta l'applicazione di una sanzione pari all'1,67%, da adottare per regolarizzare anche gli eventuali errori commessi in relazione alla dichiarazione del tributo, oltre alla sanatoria per gli omessi/tardivi versamenti;
8. Ravvedimento lungo, quando il contribuente intende sanare la propria posizione dopo i 90 giorni, ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione; se questa non deve essere presentata, il termine è di un anno dalla violazione;

Rilevato che le casistiche che si intende includere, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta al Comune, sono quelle di seguito riportate:

- Ravvedimento operoso entro i due anni o entro la seconda dichiarazione successiva, alla data in cui si è commesso l'errore, che prevede una sanzione del 4,28%;
- Ravvedimento operoso oltre i due anni, che prevede una sanzione pari al 5%,;

Rilevata l'opportunità di approvare un regolamento che disciplini compiutamente l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso;

Preso atto che, in conformità al principio del favor rei, il beneficio della sanzione ridotta verrà applicata a tutte le violazioni commesse anche in epoca anteriore al 1° gennaio 2016;

Vista la relazione del responsabile del servizio;

Vista l'allegata bozza che propone il regolamento per l'applicazione del ravvedimento operoso che si intende sottoporre ad approvazione;

Verificato che il comma 2 del citato articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, sancisce che i regolamenti comunali vanno approvati con deliberazione non oltre il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione;

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : *“Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”*;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 , *“Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali”*;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il parere del Revisore Unico espresso con verbale n. 29 del 27/04/2016;

Visto il verbale n. 3 del 26/04/2016 della 3^ Commissione;

DELIBERA

CHE tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione del ravvedimento operoso, come riportato nella bozza allegata al presente atto;

DI PRENDERE ATTO che il predetto Regolamento avrà efficacia dal 1°
Gennaio 2016;

Sottoscritto.

IL PRESIDENTE

*F.to Dott. SBONA
SALVATORE*

Il Consigliere Anziano

F.to On. Dott. SORBELLO GIUSEPPE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. CUNSOLO CARMELO

Ai sensi dell'articolo 151 comma 1 del D.L.vo del 18/08/00, n°267 attesta la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO COMUNALE, responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale

- **VISTI** gli atti d'ufficio;
- **VISTO** lo statuto comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, dal 28-07-2016 al 12-08-2016, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

(Reg. Pub. N. 2057)

Melilli, li 13-08-2016

IL MESSO COMUNALE

F.to

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa MARCHICA ENZA
